

## RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E SENTENZE

La procedura per la ricostruzione della carriera in seguito a sentenza di un giudice può essere piuttosto complessa, a causa della necessità di interpretare correttamente quanto disposto in sede giurisdizionale. Bisogna aggiungere che il SIDI è impostato in base alle norme vigenti e le norme, attualmente, non consentono il riconoscimento totale del pre-ruolo come se fosse ruolo (almeno non come sancisce il giudice). Il giudice potrebbe emettere sentenze con:

- 1) il riconoscimento integrale “del pre ruolo per il ruolo”. Il giudice riconosce l'intera anzianità pre-ruolo valevole per il ruolo. Ad esempio in caso di 10 anni di pre ruolo riconosciuti per intero, all'atto dell'immissione in R.O. non si partirà dalla fascia 0-8, ma dalla fascia 9-15. Ciò accade perché è stato rimosso, in sede giudiziale, il dettato dell'art. 485 T.U. D. Lgs. 297/94 che abbatte le anzianità precedenti al ruolo superiori a 4 anni;
- 2) la sola equiparazione del “pre ruolo al ruolo”. Il giudice ha riconosciuto la sola equiparazione del pre ruolo al R.O. In questo caso si deve solo calcolare la progressione durante il periodo di pre-ruolo come se fosse ruolo. Ad esempio considerando periodi anteriori il 01/09/2011 (quando ancora esisteva la fascia 0-3 – legge n. 106 del 12 luglio 2011), si deve procedere nel modo seguente:
  - al compimento di 1080 gg (360x3 anni) il supplente passa alla fascia 03-09;
  - al compimento di 3240 ( 360x9 anni ) giorni passa alla fascia 09 – 15 ecc.Tutto ciò per effetto della sentenza che equipara ( a norma della direttiva Europea 1999/70/CE) il pre ruolo al ruolo ancorché si stia trattando di supplenze. Il riconoscimento precedente considerava il supplente, a qualsiasi titolo, sempre nella fascia 0 (zero) e solo dopo il superamento del periodo di prova lo si inquadrava con le anzianità, eventualmente abbattute, nelle griglie stipendiali. In questa situazione, però, all'atto dell'immissione in RO vedranno riconoscersi, come gli altri non da sentenza, il Pre-ruolo nella misura di 4 a GE + 2/3 GE e 1/3 solo Economico, avendo avuto un riconoscimento di sola equiparazione del pre ruolo al ruolo in termini prettamente economici;
- 3) la quantificazione del “dovuto”. Il giudice riconosce l'equiparazione del pre-ro al ruolo e quantifica direttamente la somma spettante.

In tutti i casi il DS predisporre un decreto con il quale comunica alla Ragioneria Territoriale dello Stato il pagamento di quanto stabilito dal giudice. Al decreto si allega la sentenza e (a volte le Ragionerie lo richiedono) l'istanza (ricorso) dell'interessato.

Nei casi 2 e 3 il riconoscimento è prettamente economico, non avendo la sentenza nessuna influenza sull'inquadramento all'atto dell'immissione in ruolo.

E' quindi fondamentale interpretare correttamente la sentenza. Il Dirigente scolastico deve, in collaborazione col DSGA, fare molta attenzione a non andare “ultra petita” (interpretare in modo “estensivo” la sentenza e decidere ultra petita, ossia al di là delle richieste delle parti): fanno fede le richieste fatte dal legale in sede ricorrente e non è concesso “estendere” quanto stabilito dal giudice.

La prescrizione quinquennale. Atteso che la prescrizione decennale è stata fortemente rivisitata dalla Circolare MEF del 02 dicembre 2021 n. 28, che di fatto riconosce il diritto al riconoscimento delle anzianità pre ruolo anche se la domanda

va oltre il precedente termine prescrizione di 10 anni, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 codice civile al punto 4, è vigente e per applicarla deve essere espressamente richiamata nel " PQM " della sentenza, non essendo facoltà del Dirigente disporla " motu proprio".

SIDI E RICONOSCIMENTO ANZIANITÀ INTEGRALE DA SENTENZA. Cosa si intende per riconoscimento integrale del pre-ruolo del personale docente o ATA a seguito di sentenza del giudice? Per coloro che hanno più di 4 anni di pre ruolo, il SIDI riconosce 4 anni per intero ai fini Giuridici ed Economici e della restante parte: 2/3 GE che si ricollegano ai 4 anni GE e 1/3 Solo Economico. Ad esempio con 7 anni di pre ruolo, saranno riconosciuti ai fini Giuridici ed Economici solo 6 anni ( 4 interi GE; dei restanti 3 : 2 GE e 1 solo Ec.) il restante 1 anno valido ai soli fini Economici verrà ricongiunto all'anzianità G.E. al compimento delle anzianità previste dal DPR 399/88 art 4 c 3 e cioè:

- 16 anni per docenti laureati secondaria superiore;
- 18 anni per docenti, primaria infanzia, ITP e Dsga ;
- 20 anni per restante personale Ata.

Se una sentenza riconosce integralmente il pre ruolo, tale distinzione tra GE e solo Ec. non sussiste più e l'inquadramento al SIDI dovrà essere effettuato con anzianità integrale. Il SIDI non consente di default tale operazione, e molti risolvono elaborando a mano tale riconoscimento con tutte le difficoltà che ciò può comportare. Vediamo come risolvere meglio la questione.

Se c'è una sentenza significa che c'è un inquadramento (al SIDI) che il dipendente ha impugnato nel quale gli venivano riconosciute le anzianità pre-ruolo superiori ai 4 anni come sopra specificato. Al SIDI potrebbero esserci ulteriori decreti di progressione successivi al primo inquadramento.

Innanzitutto bisogna salvare digitalmente una copia del decreto di inquadramento già presente al Sidi, anche se registrato, perché da esso bisogna prelevare i dati.

Fatto ciò bisogna cancellare al Sidi tutti i decreti presenti per il dipendente che stiamo lavorando, ancorché registrati alla RTS (cioè sia quello di inquadramento, sia quelli eventuali di progressione e loro eventuali registrazioni).

Una volta fatta questa operazione bisogna agire nell'area "Progressioni di carriera" (anche se trattasi di 1° Inquadramento, in quanto se usassimo area di "Riconoscimento servizi", il SIDI calcolerebbe in automatico i 4 anni + 2/3).

Entrando nell'aria "Definizione Progressione di carriera" si inserisce un " Nuovo decreto", dalla sottosezione "Recupero manuale della posizione stipendiale" il Sidi non trovando nessun decreto precedente ( in quanto tutti eliminati) ci darà apertura pratica chiedendoci da quale data deve decorrere il riconoscimento e quale anzianità riconoscere.

Per individuare questi dati bisogna conoscere alcune norme basilari indifferibili.

Bisogna inserire la data della "decorrenza economica" del ruolo, ricordando che mentre per il personale docente è la data di "conferma in ruolo" (dopo 1 anno di prova) , per il personale ata, a secondo delle qualifiche che differenzia il periodo di prova, decorre retroattivamente dal 1/9 (o altra data) di immissione in ruolo economico.

Come anzianità che ci viene richiesta dobbiamo sommare:

- il pre ruolo per intero ( come sentenziato dal giudice);
- il periodo di decorrenza Giuridica se diversa da Economica del R.O.;

- eventuali benefici anche militari.

Questo escamotage ci consente di ottemperare a quanto il giudice sentenza e ad aggirare il blocco del SIDI. Otterremo un decreto secondo quanto stabilito dal "PQM" del giudice.

Ovviamente, non è terminata l'operazione, perché con questa procedura abbiamo ottenuto un "inquadramento integrale" e conseguente "progressione" sino all'ultimo CCNL vigente all'atto dell'operazione (CCNL 06/12/2022) con l'area "Definizione Progressione di carriera", trascurando tutte quelle propedeuticità necessarie in un primo riconoscimento di ricostruzione carriera.

A questo punto bisogna convertire in Word il decreto così ottenuto dal Sidi e integrarlo con le premesse del decreto che ci siamo salvati precedentemente.

In particolare dobbiamo inserire nel documento:

- Elenco periodi pre ruolo ( dal vecchio decreto al nuovo);
- Il riquadro dei riconoscimenti, avendo cura di unificare l'anzianità GE con quella Ec.;
- Ogni altro dato dovessimo ritenere necessario nel nuovo decreto;

Bisogna poi specificare in grassetto i dati della sentenza che autorizzano tale operazione. E' importante, infine, precisare che tale decreto "Integrato" non deve essere rimesso in Sidi, ma trasmesso alla RTS per il visto di competenza.

Eventuali successive progressioni di carriera potranno effettuarsi sempre al Sidi senza nessun particolare accorgimento.

I vantaggi di tale operazione sono enormi da un punto di vista previdenziale, pensionistico e di carriera, consentendoci di utilizzare il Sidi sino al pensionamento del dipendente.

### **COMPENSI LORDO DIPENDENTE E LORDO STATO**

Tutti i compensi accessori corrisposti sono caratterizzati da:

- compenso netto
- oneri a carico del lavoratore
- oneri a carico dell'amministrazione.

La somma del compenso netto e degli oneri a carico del lavoratore viene definita "lordo dipendente"; la somma del compenso "lordo dipendente" e degli oneri a carico dell'Amministrazione, viene definita "lordo Stato".

Gli oneri a carico dell'amministrazione sono:

- IRAP (8,5%)
- INPS a carico dell'Amministrazione (cd. "INPS stato": 24,2%);

Gli oneri a carico del lavoratore sono:

- INPS a carico del dipendente (cd. "INPS dipendente": 8,8%)
- Fondo credito dipendente (0,35%)
- IRPEF (da calcolare sull'imponibile fiscale e variabile in funzione della fascia di reddito a cui appartiene il beneficiario del compenso).

### **GARANZIA PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA (GIL) E GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE LAVORATIVA (GAL)**

A partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza sarà sostituito da due nuove misure: la Garanzia per l'Inclusione Lavorativa (Gil) e la Garanzia per l'Attivazione Lavorativa (Gal).

La Gil è destinata alle famiglie che non sono in grado di essere occupate, composte da minori, persone con più di 60 anni, disabili o invalidi. Questa misura consiste in un assegno per 18 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi dopo un mese di interruzione. L'assegno per un single ammonta a 500 euro più 280 euro per l'affitto. In base alla scala di equivalenza, una famiglia può ricevere un massimo di 1.380 euro al mese o 1.430 euro al mese se presenta un disabile grave.

La Gal è un'indennità individuale destinata alle persone che sono in grado di essere occupate e che non appartengono ai gruppi menzionati sopra. Questa misura dura 12 mesi e non è rinnovabile, senza alcuna copertura per l'affitto. Può essere estesa a un secondo componente che riceve 175 euro, per un massimo di 525 euro al mese per la coppia, anche se hanno figli. Da settembre a dicembre di quest'anno, coloro che terminano il Reddito potranno ottenere la Prestazione di Accompagnamento al Lavoro (Pal), che consiste in un assegno di 350 euro al mese per il singolo o il massimo assegno che la famiglia aveva ricevuto con il Reddito di cittadinanza.